

Promiscuità di terreni d'uso civico tra più Comuni

Cass. Sez. VI Civ. 17 agosto 2022, n. 24867 ord. - Lombardo, pres.; Grasso, est. - Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) (avv. Margiotta) c. Regione Abruzzo. (*Dichiara inammissibile App. Roma 30 marzo 2021*)

Usi civici - Terreni di natura demaniale civica universale - Promiscuità di taluni terreni d'uso civico tra più Comuni.

(*Omissis*)

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: "ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:

- a seguito della pretesa ufficializzata dal Comune di San Benedetto dei Marsi di veder riconosciuta la promiscuità di taluni terreni d'uso civico con il Comune di Pescara, avversata da quest'ultimo Comune, la Giunta regionale adì il Commissario per il riordino degli usi civici della Regione Abruzzo;
- il Commissario, svolta l'istruttoria del caso, anche mediante ausilio di ctu, concluse nel senso che le terre di cui si discute "hanno natura demaniale civica universale e costituiscono corpo demaniale promiscuo tra il Comune di San Benedetto dei Marsi ed il Comune di Pescara";
- la Corte d'appello di Roma, Sezione Usi Civici, investita dell'impugnazione del Comune di Pescara, confermò la decisione di primo grado;
- avverso la sentenza d'appello ricorre il Comune di Pescara sulla base di due motivi (ulteriormente illustrati da memoria);
- l'intimato Comune di San Benedetto dei Marsi resiste con controricorso;

OSSERVA

1. Con le due censure, tra loro correlate, il ricorrente denuncia violazione della L. n. 1766 del 2027, art. 8., sotto duplice profilo:

- a) il Comune di San Benedetto, ex frazione di quello di Pescara ed eretto ad autonomo comune solo nel 1945, non poteva aver goduto di una universitas e, quindi, era da escludere il promiscuo godimento di fondi da parte della esistente da tempo immemorabile era quella dei naturali di Pescara, mancando di conseguenza, ogni reciprocità tra due distinte universitas;
- b) risultava erronea l'affermazione della nascita del diritto per filiazione, poiché al tempo i cittadini del casale separato facevano parte del Comune di Pescara;
- c) sotto altro profilo era rimasta violata la norma per avere la Corte locale creato una promiscuità nuova, nata solo nel 1945, in contrasto con lo spirito della L. n. 1766 del 1927;

1.1. Il complesso censorio va disatteso.

Condivisibilmente, infatti, la Corte di Roma ha spiegato che il Commissario non aveva creato una promiscuità nuova, nata dalla erezione in autonomo comune di parte del territorio di Pescara, essendosi limitato ad accertare che nel 1945 esisteva di già una tale promiscuità generale determinata dall'erezione della frazione di San Benedetto dei Marsi in Comune autonomo".

Evidenzia ulteriormente il Collegio che alla base di un tal giudizio si pone un accertamento di fatto in questa sede non censurabile.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli



esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

(Omissis)

